



*Consiglio Regionale della Campania*

XII LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 07 APRILE 2026

Delibera n. 12

L'anno duemilaventisei, il giorno 7 (sette) del mese di aprile alle ore 15:02, nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F/13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

|              |                 |                        |
|--------------|-----------------|------------------------|
| Massimiliano | MANFREDI        | Presidente             |
| Luca         | FELLA TRAPANESE | Vicepresidente         |
| Giuseppe     | FABBRICATORE    | Vicepresidente         |
| Giovanni     | PORCELLI        | Consigliere Questore   |
| Livio        | PETITTO         | Consigliere Questore   |
| Lucia        | FORTINI         | Consigliere Segretario |
| Michela      | ROSTAN          | Consigliere Segretario |

OGGETTO: Adozione linee guida e modelli per la compilazione della relazione tecnico finanziaria a corredo dei progetti di legge, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, nonché per la stesura degli emendamenti ai testi normativi e della scheda relativa alla verifica della quantificazione degli oneri finanziari e della tipologia di copertura finanziaria, in conformità alle osservazioni degli organi di controllo.

Assenti: /////

Presiede: Massimiliano Manfredi

Assiste il Segretario Generale ff Vincenza Vassallo

Relatore: Massimiliano Manfredi



## Consiglio regionale della Campania

**OGGETTO:** Adozione linee guida e modelli per la compilazione della relazione tecnico finanziaria a corredo dei progetti di legge, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, nonché per la stesura degli emendamenti ai testi normativi e della scheda relativa alla verifica della quantificazione degli oneri finanziari e della tipologia di copertura finanziaria, in conformità alle osservazioni degli organi di controllo.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore Commissioni, Studi, Informazione, Comunicazione e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica resa dallo stesso Dirigente a mezzo di sottoscrizione della presente**

### PREMESSO CHE

- a) l'articolo 97, comma 1, della Costituzione dispone che *“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.”*;
- b) l'art. 119, co. 1, Cost. recita che *“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.”*;
- c) l'art. 81 Cost., al terzo comma stabilisce testualmente che *“Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.”*. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, la su estesa disciplina normativa riveste carattere immediatamente precettivo e, pertanto, vincolante per la potestà legislativa delle Regioni, a prescindere dall'esistenza di norme interposte (*ex plurimis*, Corte cost., sentenze n. 235 del 2020, n. 226 del 2021, n. 48 del 2023, n. 84 del 2023);
- d) ai sensi dell'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni (disposizione considerata dalla giurisprudenza della Consulta direttamente attuativa del precetto costituzionale di cui al suddetto art. 81, co. 3, Cost.), *“1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. 2. Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.”*;
- e) in attuazione dei mentovati art. 81 Cost. (come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella



## Consiglio regionale della Campania

Carta costituzionale) e art. 19, co. 2, L. 196/2009, la Regione Campania, con legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37, rubricata *“Principi e strumenti della programmazione ai fini dell’ordinamento contabile regionale”*, ha proceduto alla rivisitazione della disciplina della programmazione economica e finanziaria della Regione stessa, in coerenza con i principi fondamentali sanciti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

### **PREMESSO, ALTRESÌ, CHE**

- a) l’art. 7 della prefata L.R. Campania 37/2017 statuisce che *“1. Nel rispetto dei principi dettati dall’articolo 38 del decreto legislativo 118/2011, con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporta attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:
  - a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e obbligatorio, che quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime;
  - b) leggi che prevedono spese a carattere non obbligatorio, che possono rinviare la quantificazione dell’onere annuo alla legge di bilancio;
  - c) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, che indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi.2. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa.”*;
- b) secondo quanto previsto dall’art. 8 della medesima L.R. 37/2017, *“1. Alla copertura finanziaria delle leggi regionali si provvede con mezzi di bilancio e con interventi legislativi, nel rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.  
2. All’obbligo della copertura finanziaria sono sottoposti anche gli atti di iniziativa e gli emendamenti consiliari e di Giunta regionale, relativi alle leggi di cui all’articolo 7. La mancata indicazione della copertura finanziaria preclude l’esame delle relative disposizioni.  
3. Gli emendamenti dichiarati inammissibili durante l’esame da parte della Commissione consiliare competente perché privi delle indicazioni di copertura finanziaria non possono essere ripresentati in Aula per la discussione.  
4. I mezzi di copertura finanziaria sono indicati:
  - a) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione, nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;
  - b) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione e alle annualità successive, nel caso di leggi che comportano oneri a carico di più esercizi finanziari.”*;
- c) in particolare, a mente dell’art. 9 della L.R. 37/2017, *“1. Le proposte di legge e gli emendamenti che comportano oneri finanziari sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria.  
2. La relazione tecnico-finanziaria:
  - a) esplicita le metodologie seguite e gli elementi e i criteri di calcolo impiegati;
  - b) fornisce una valutazione sull’attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;*



## Consiglio regionale della Campania

- c) evidenzia gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi;*
- d) indica, nel caso di leggi che non determinano nuove o maggiori spese, ovvero corredate di clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche con l'indicazione delle risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite.”;*
- d) a norma dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania (L.R. 28 maggio 2009, n. 6 e ss.mm.ii.), *“L’iniziativa legislativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli e illustrati da una relazione descrittiva nonché, se comportano spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.”;*
- e) l'art. 91, commi 1 e 2, del regolamento interno del Consiglio regionale della Campania, prevede che *“1. Tutti i progetti di legge e di regolamento presentati al Presidente del Consiglio devono essere accompagnati da una relazione descrittiva.*  
*2. Tutti i progetti di legge di cui al comma 1, che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 dello Statuto, devono essere corredate anche da una relazione tecnico finanziaria, che dia conto dei metodi alla base della quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le conseguenti variazioni di bilancio.”.*

### PRESO ATTO CHE

- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nella *“Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Campania pubblicate nell'anno 2024”*, approvata nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025 con delibera n. 194/2025/RQ e trasmessa al Consiglio regionale della Campania, in ossequio all'art. 1, co. 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall'art. 33, co. 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, ha evidenziato quanto segue (Cfr. paragrafo 1 *“Sintesi delle principali criticità rilevate”*): *“Un elemento di criticità comune sia alle leggi onerose che a quelle non comportanti oneri a carico della finanza pubblica è il contenuto della relazione tecnica non adeguato alle informazioni richieste dalla legge nazionale, in ordine alla morfologia giuridica degli oneri o alla loro insussistenza, alla individuazione precisa di razionali criteri di quantificazione, nonché alla definizione puntuale e chiara delle risorse di copertura. La Corte costituzionale ha più volte osservato che “gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria” (Corte cost., sentenza n. 25/2021). In particolare, per quanto concerne le leggi munite di clausole di cd. “nullità finanziaria”, il*



## Consiglio regionale della Campania

*Collegio ha osservato la sistematica mancanza nella Relazione finanziaria di dati ed elementi utili a suffragarne l'invarianza in contrasto con le previsioni di cui al comma 6 bis dell'art. 17 della l. n. 196/2009, come modificato dall'art. 3 della L. 163/2016, nonché con la giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze nn. 18/2013, 115/2012, 83/1974 e 30/1959).*

*..... "Il legislatore regionale, quindi, è tenuto alla redazione della relazione tecnica tanto nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio - dovendo in questa ipotesi, comunque, indicare l'entità di tali risorse per rendere attendibile la loro idoneità e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti (in tal senso, si veda Corte cost., sentenza n. 226 del 2021) - quanto nel caso in cui la norma non presenti effetti finanziari dichiarati."*

### RILEVATO CHE

- a) con delibera n. 265 del 20 gennaio 2025, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha individuato e approvato gli obiettivi specifici (strategici) per il triennio 2025-2027, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii.;
- b) sulla base dei predetti obiettivi specifici e, segnatamente, nell'ambito dell'obiettivo specifico denominato *"Migliorare la produzione normativa del Consiglio"*, mediante delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 266 del 31 gennaio 2025, recante ad oggetto: *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. (PIAO). Approvazione"*, è stato definito l'Obiettivo operativo b25/2: *"Definizione di standard procedurali per la quantificazione degli oneri finanziari delle proposte di legge regionale nel rispetto delle osservazioni degli organi di controllo"*, diretto alla configurazione di un flusso procedurale, al fine di fornire ai Consiglieri regionali e, in generale, ai titolari dell'iniziativa legislativa (di cui al combinato disposto degli artt. 53, co. 1, e 12 St. Camp.) chiare e precise indicazioni in ordine alle modalità di compilazione della relazione tecnico finanziaria e ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari prodotti dagli interventi normativi, allo scopo di rafforzare le verifiche vertenti sull'adequatezza delle disposizioni contenute nelle leggi regionali di spesa e, conseguentemente, deflazionare le surriferite osservazioni degli organi di controllo sulle tipologie di copertura e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;
- c) pertanto, al fine di porre rimedio alle criticità sollevate dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nella suindicata *"Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Campania pubblicate nell'anno 2024"*, allegata alla delibera n. 194/2025/RQ, nonché di favorire *"la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative"* (ex multis, Corte costituzionale, sentenza n. 29 del 1995, nonché sentenza n. 179 del 2007, n. 70 del 2012 e n. 39 del 2014), nell'ambito del succitato Obiettivo operativo b25/2: *"Definizione di standard procedurali per la quantificazione degli oneri finanziari delle proposte di legge regionale nel rispetto delle osservazioni degli organi di controllo"*, formalizzato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, adottato con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 266 del 31 gennaio 2025, sono state predisposte



## Consiglio regionale della Campania

specifiche linee guida, nonché elaborati appositi modelli, affinché siano da supporto ai Consiglieri regionali nell'esercizio della funzione legislativa, in particolare, ai fini della compilazione della relazione tecnico finanziaria a corredo dei progetti di legge, nonché per la stesura degli emendamenti ai testi normativi e delle schede relative alla verifica della quantificazione degli oneri finanziari e dell'individuazione della corretta tipologia di copertura finanziaria, in conformità alle più volte richiamate osservazioni formulate dagli organi di controllo;

d) le “**Linee guida** per la compilazione della relazione tecnico finanziaria, degli emendamenti e della scheda relativa alla verifica della quantificazione degli oneri e della relativa tipologia di copertura finanziaria” sono di seguito indicate come “**Allegato 1**”, mentre i **modelli** (o “**format**”) sono, nel dettaglio, costituiti da:

- “*Relazione tecnico-finanziaria alla proposta o disegno di legge regionale*” (**Allegato 2**), che consta, *in primis*, di una parte introduttiva, dedicata all'identificazione del progetto di legge, del proponente e del titolo del provvedimento, e che, poi, si articola nelle sezioni di seguito prospettate:

- **Sezione 1)**, la quale contiene la descrizione degli elementi informativi in ordine al contesto finanziario in cui si colloca l'iniziativa legislativa;

- **Sezione 2)**, che segnala la presenza di oneri finanziari presunti (diretti/indiretti) derivanti dal progetto di legge e la relativa quantificazione.

La fase di quantificazione degli oneri finanziari è volta a promuovere una corretta valutazione di nuove e/o maggiori spese, ovvero di minori entrate derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni di legge in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica a livello regionale. Tale valutazione risulta, peraltro, indispensabile ai fini dell'individuazione dell'esatta distribuzione temporale degli oneri, in coerenza con i mezzi di copertura per ciascun esercizio finanziario del bilancio di previsione regionale;

- **Sezione 3)**, la quale prevede l'indicazione della tipologia di copertura della spesa in relazione agli oneri quantificati e sul triennio di riferimento del bilancio di previsione finanziario. La sezione 3) è, a sua volta, ripartita nelle sezioni A), B) e C).

La **sezione A)** è dedicata all'individuazione della tipologia di copertura della spesa in riferimento agli oneri quantificati. In essa vengono, in particolare, specificati la natura, la tipologia, lo stanziamento e le modalità di copertura finanziaria, a termini dell'art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nonché la Missione, Programma e Titolo del bilancio di previsione, dal quale sono attinte le risorse finanziarie.

La **sezione B)** pone in rilievo le nuove o maggiori entrate da impiegare eventualmente a copertura della spesa prevista. In questa sezione sono, altresì, specificati il Titolo e la Tipologia dell'entrata.

La **sezione C)** esplicita la copertura finanziaria compensativa per le disposizioni che prevedono minori entrate.

- **Sezione 4)**, che attiene ai casi di neutralità o invarianza finanziaria ovvero a clausole di salvaguardia, inserite nel disegno o proposta di legge.

Invero, relativamente agli articoli per i quali si presume l'assenza di oneri diretti o indiretti per il bilancio regionale, l'art. 17, co. 6 *bis*, della citata legge 196/2009, recita letteralmente: “*Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio*”



## Consiglio regionale della Campania

*e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria”.*

Ove si presuma che le misure introdotte da un progetto legislativo non determinino l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri (diretti/indiretti) e, pertanto, all’interno della sezione 2) non vengano quantificati oneri finanziari, è necessario, comunque, inserire nel corpo normativo un articolo *ad hoc*, contenente la clausola di neutralità o di invarianza finanziaria, corredata da dati ed elementi atti a motivare tale circostanza;

- **“Modello emendamento” (Allegato 3).**

Il modello *de quo* è formato da una parte introduttiva, nella quale sono indicati la tipologia del provvedimento (PDL/DDL) e relativo numero di registro generale, il titolo, nonché il soggetto proponente (Consigliere regionale (specificazione del Gruppo consiliare)/ Giunta regionale), e da una seconda parte, comprendente il testo dell’emendamento (con indicazione dell’articolo di riferimento), la correlata relazione descrittiva, nonché gli opportuni chiarimenti e delucidazioni in ordine alla presenza o assenza di oneri finanziari. Qualora la proposta emendativa produca effetti finanziari, occorre procedere alla quantificazione delle spese e alla relativa copertura;

- **“Scheda di sintesi relativa alla verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura finanziaria degli oneri previsti” (Allegato 4).**

Il modello in parola è, a sua volta, suddiviso in due tabelle.

La **tabella 3.1)** è predisposta dalla Commissione bilancio, sulla base degli oneri finanziari indicati nella relazione tecnico-finanziaria a corredo del progetto di legge. In essa sono riportati tutti gli articoli del corpo normativo, sottolineando l’assenza oppure la presenza di oneri finanziari e, in questo caso, i criteri di quantificazione applicati.

Nella **tabella 3.2)** sono evidenziati, in via esclusiva, gli articoli che comportino oneri, i quali richiedono copertura finanziaria. Nello specifico, occorre procedere alla stima degli oneri finanziari, puntualizzando la natura e la tipologia della spesa, nonché la missione, il programma e il titolo del bilancio, dal quale saranno tratte le necessarie risorse economiche. Gli oneri sono quantificati sul triennio di riferimento del bilancio di previsione finanziario, chiarendo, tra l’altro, le modalità di copertura.

In calce alla tabella è riportato il totale degli oneri finanziari per ciascun anno del triennio considerato.

### **RITENUTO, PERTANTO, DI**

a) dover approvare i sopra illustrati documenti, ovvero:

- i. **“Linee guida per la compilazione della relazione tecnico-finanziaria, degli emendamenti e della scheda relativa alla verifica della quantificazione degli oneri e della relativa tipologia di copertura finanziaria” (Allegato 1);**
- ii. **“Relazione tecnico - finanziaria proposta o disegno di legge regionale” (Allegato 2);**
- iii. **“Modello emendamento” (Allegato 3);**
- iv. **“Scheda di sintesi relativa alla verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura finanziaria degli oneri previsti” (Allegato 4),**



## Consiglio regionale della Campania

al fine di fornire ai Consiglieri regionali e ai titolari dell'iniziativa legislativa (di cui agli artt. 53, co. 1, e 12 St. Camp.) chiare e precise indicazioni, nonché validi strumenti di supporto in ordine alle modalità di compilazione della relazione tecnico finanziaria (RTF) e alla definizione dei criteri di quantificazione degli oneri finanziari derivanti dagli interventi normativi, con l'obiettivo di rafforzare le verifiche sull'adeguatezza delle disposizioni contenute nelle leggi regionali di spesa e, in tal guisa, deflazionare le prefate osservazioni espresse dagli organi di controllo sulle tipologie di copertura e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

### VISTI

- gli artt. 81, co. 3, 97, co. 1, e 119, co. 1, Cost.;
- gli artt. 17 e 19 della l. 196/2009 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l'art. 38;
- l'art. 53, co. 2, dello Statuto della Regione Campania;
- la L.R. Campania 37/2017 e, segnatamente, gli artt. 7, 8 e 9;
- il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 (Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37);
- la *“Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Campania pubblicate nell'anno 2024”*, approvata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con delibera n. 194/2025/RQ;
- la delibera UDP del Consiglio regionale della Campania n. 265 del 20 gennaio 2025;
- la delibera UDP del Consiglio regionale della Campania n. 266 del 31 gennaio 2025.

### L'Ufficio di Presidenza, a voti unanimi

### DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di approvare i sopra descritti documenti, ovvero:
  - i. *“Linee guida per la compilazione della relazione tecnico-finanziaria, degli emendamenti e della scheda relativa alla verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura finanziaria degli oneri previsti”* (**Allegato 1**);
  - ii. *“Relazione tecnico - finanziaria proposta o disegno di legge regionale”* (**Allegato 2**);
  - iii. *“Modello emendamento”* (**Allegato 3**);
  - iv. *“Scheda di sintesi relativa alla verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura finanziaria degli oneri previsti”* (**Allegato 4**),

al fine di fornire ai Consiglieri regionali e ai titolari dell'iniziativa legislativa (di cui agli artt. 53, co. 1, e 12 St. Camp.) chiare e precise indicazioni, elementi conoscitivi, nonché validi strumenti di supporto in ordine alle modalità di redazione della relazione tecnico finanziaria (RTF) e alla definizione dei criteri di quantificazione degli oneri finanziari derivanti dagli interventi normativi, con l'obiettivo di rafforzare le verifiche sull'adeguatezza delle disposizioni previste dalle leggi regionali di spesa e, in tal guisa, deflazionare le suesposte



## Consiglio regionale della Campania

osservazioni formulate dagli organi di controllo sulle tipologie di copertura e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;

2. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, ai Consiglieri regionali, al Segretario Generale del Consiglio, al Direttore Generale Attività Legislativa, ai Dirigenti dei Settori e Servizi, nei quali si articola la medesima DG Attività Legislativa, nonché al Responsabile della pubblicazione per gli adempimenti conseguenziali;
3. di trasmettere, altresì, copia del presente atto al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Strumentali e al Dirigente del Servizio Sistemi informativi, ai fini della pubblicazione delle *“Linee guida per la compilazione della relazione tecnico-finanziaria, degli emendamenti e della scheda relativa alla verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura finanziaria degli oneri previsti”* (**Allegato 1**), della *“Relazione tecnico - finanziaria proposta o disegno di legge regionale”* (**Allegato 2**), del *“Modello emendamento”* (**Allegato 3**) e della *“Scheda di sintesi relativa alla verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura finanziaria degli oneri previsti”* (**Allegato 4**) sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Campania nella sezione denominata *“Attività delle Commissioni”*.



## Consiglio regionale della Campania

|          |    |     |            |
|----------|----|-----|------------|
| Delibera | 12 | del | 07/04/2026 |
|----------|----|-----|------------|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto | Adozione linee guida e modelli per la compilazione della relazione tecnico finanziaria a corredo dei progetti di legge, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, nonché per la stesura degli emendamenti ai testi normativi e della scheda relativa alla verifica della quantificazione degli oneri finanziari e della tipologia di copertura finanziaria, in conformità alle osservazioni degli organi di controllo. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Firmatari                    | Data              |
|------------------------------|-------------------|
| <i>Massimiliano Manfredi</i> | <i>08/04/2026</i> |
| <i>Lucia Fortini</i>         | <i>08/04/2026</i> |
| <i>Vincenza Vassallo</i>     | <i>08/04/2026</i> |
| <i>Vincenza Vassallo</i>     | <i>02/04/2026</i> |
| <i>Enrico Gallipoli</i>      | <i>02/04/2026</i> |